

10 letti esposto 2 eqi /



N.14786

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(Legge 8 agosto 1977, n.513 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti:

1)-**NARCISI Michele**, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, il quale interviene e stipula quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'**Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi**, con sede in Brindisi, alla via G.B. Casimiro c.27 (00061820742), a ciò autorizzato con delibera n.4507 (argomento n.6) del 10 settembre 1984, del Consiglio di Amministrazione di detto Ente che, in copia estratta conforme, alligasi al presente atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, da una parte, e:

2)-**CARBONARA Paolo**, nato il 6 maggio 1914 a Frontbeng (USA) e domiciliato in Carovigno alla via Due Giugno c.2/4, (CRB PLA 14E06 Z404I), che dichiara di trovarsi in regime di comunione legale con il suo coniuge **CARRIERI Maria-Teresa**, nata il 14 ottobre 1917 a Fasano e in Carovigno con lui domiciliata (CRR MTR 17R54 D508H), dall'altra.

- P R E M E S S O -

= che Carbonara Paolo, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, più avanti descritto, ha chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio stesso, domanda

X

che è stata confermata nei termini previsti dal legge 8 agosto 1977 e successive modificazioni

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 = L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende al Carbonara Paolo, in appresso più brevemente indicato "Acquirente", che accetta ed acquista in comunione legale, per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Carovigno (Lotto 1°), alla via Due Giugno c.2, piano 1°, interno 4, composto di due vani utili, oltre gli accessori, nonchè la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (vano scala, terrazzo e cortile).-

L'alloggio confina: a nord con via 2 Giugno, ad est con via De Gasperi, a sud con cortile interno e ad ovest con vano scala ed alloggio interno 5.-

Nel N.C.E.U. di Carovigno alla Partita 2043 -in testa I.A.C.P.- Foglio 50 - particella 316/1 - 1 Traversa via del Mare - p.t. - categ. A/3/3 - vani 4 - rendita Lire 600.-

L'unità immobiliare, con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti, e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".-

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da

*Problema
Carbonara Paolo*

Legommi



2)

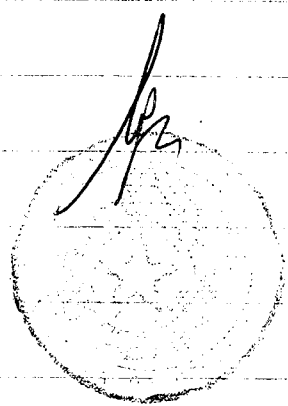
parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia, senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1127 del Codice Civile.

ART.2 = La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L.3.307.500=(Lire Tremilionitrecentosettemilacinquecento), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dello U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli artt.28 della legge 8 agosto 1977, n.513 e 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente,



X

oltre l'I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla Fattura n.106, del 23 novembre 1984, rilasciata dall'Istituto stesso che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione di ufficio.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ART.3 = L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART.4 = Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 8 agosto 1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto di questo atto, non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo, nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513.



3) Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ART.5 = Ai sensi dell'art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, dello alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di



X

cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dello Istituto, è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ART.6 = L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART.7 = Verificandosi le condizioni previste dal Codice Civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del Condominio. L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune dello stabile suscettibile di variazioni annuali.

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate:

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



Allegato "A"
Rep.n. 224.503

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 6

DELIBERAZIONE N. 4507

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE N. 13/34 DELLA COMMISSIONE UTENZA. =

L'anno millenovecentottanta quattro il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE 10,30
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
dei Signori:

	Presente	Assente
1) Sig. Michele NARCISI - Presidente	SI	
2) Dott. Franco CAIULO - V. Presidente		SI
3) Prof. Umberto CAVALIERE	SI	
4) Sig. Emanuele CASTRIGNANO	SI	
5) Sig. Luigi LAZZI		SI
6) Sig. Elio ILIATE	SI	
7) Sig. Antonio PARADIA	SI	
8) Dott. Silvio SPANO	SI	
9)		
10)		
COLLEGIO SINDACALE		
11) Rag. Dante SEGA - Presidente		SI
12) Dott. Cataldo IOTA - Sindaco R.	SI	
13) Rag. S. Aldo NADDELLI - Sindaco R.		SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in
data 4 Settembre 1984 n. 3557 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 5 di seguito passa ad esaminare l'argo-
mento n. 6 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che a per og-
getto:

"Approvazione verbale n. 13/34 della Commissione Utenza". =

La Commissione Utenza, istituita con deliberazione consiliare n.301 del 14.2.1979, rinnovata ed integrata nei suoi Componenti con deliberazione n. 3455 dell'11/2/1981, nella riunione del 29 agosto 1984 ha preso in esame gli atti relativi alla cessione in proprietà, ai preliminari di vendita di alloggi e alle procedure di decadenza, nei confronti di assegnatari a riscatto o con promessa di vendita autorizzati a tempo determinato di cui al verbale n. 13/84.

Le risultanze sono contenute nel verbale medesimo.

Il Consiglio,

- Esaminate le decisioni adottate dalla Commissione Utenza nella riunione di cui al verbale sopra citato;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, palesemente espressi;

DELIBERA

- = DI APPROVARE le decisioni adottate dalla Commissione Utenza nella riunione del 29 agosto 1984 di cui al verbale n. 13/84 che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante ed inscindibile;
- = DI DARE MANDATO, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante del I.A.C.P. di stipulare i contratti di compravendita ed i preliminari di vendita di cui al verbale n. 13/84.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 14 SET 1984

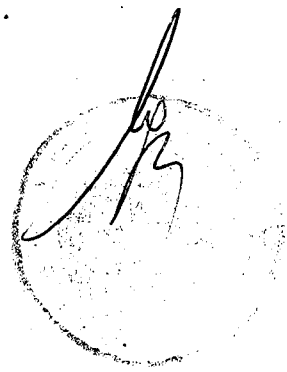
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 27 NOV. 1984

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----
VERBALE N° 13/84

Il giorno 29 Agosto 1984, alle ore 10,00, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione Utenza dell'Istituto.

Sono presenti i Signori:

- Michele NARCISI - Presidente I.A.C.P.;
- Elio MILANI - Consigliere I.A.C.P.;
- Umberto CAVALIERE - Consigliere I.A.C.P.;

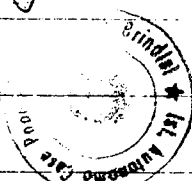
Sono inoltre presenti:

- l'Ing. Antonio LONGO, in qualità di Segretario della Commissione;
- l'Avv. Liborio GRAZIUSO ed il Dott. Tullio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza.

Constatata la validità della riunione, il Presidente dà lettura del seguente Ordine del Giorno:

- X a) - Cessione in proprietà di alloggi a norma dello art. 28 della Legge 8/8/1977, n° 513 e successive integrazioni e modificazioni, con valore già determinato dall'U.T.E., a favore dei relativi assegnatari o del familiare convivente che ha confermato o riconfermato la volontà di ri-

Per copia
27 NOV 1984
Brindisi
CAVALE
Antonio LONGO



scatto dell'assegnatario deceduto;

b) - Preliminari di vendita di alloggi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 Agosto 1977, n° 513 e dell'art. 52 della Legge 5 agosto 1978, n° 457;

c) - Definitivo trasferimento della proprietà, ai sensi del D.P.R. 17/1/59, n° 2 e successive modificazioni, all'avvenuto pagamento dell'intero prezzo di cessione, dell'alloggio popolare sito in Brindisi alla Via Campania, n° 19 - int. 11 a favore del Sig. COSOLO Mario;

d) - Assegnatari a riscatto o con promessa o patto di futura vendita autorizzati alla locazione a tempo determinato - Impossibilità, per il regime di proroga degli sfratti all'epoca vigente, di rientrare nel possesso dell'alloggio alla scadenza dell'autorizzazione - Persistenza dei motivi, in virtù dei quali fu concessa l'autorizzazione, anche alla data di scadenza; Insussistenza di elementi per la procedura di decadenza o revoca dell'assegnazione. -

X Data lettura dell'ordine del giorno, la Commissione passa a trattare il primo argomento dello stesso (lettera a) e, viste le lettere dell'U.T.E. con le quali si determina il valore venale degli alloggi ed

22 NOV 1984
UFFICIO GENERALE
(Dott. Int. Antonio LONGO)

Autonomia Case
per
Comune

dei corrispondenti assegnatari o del familiare convivente che ha riconfermato la volontà di riscatto dell'assegnatario deceduto:

1) - TANZARIELLO Lorenzo - Alloggio sito in Ostuni 11°

Lotto - Via Villafranca, n° 20 - Scala D - int. 1 - piano rialzato;

2) - PANDEARO Eugenio - Alloggio sito in Ostuni - 20°

Lotto - Via Giolitti, n° 5 - Scala unica - int. 9 - piano 2°;

3) - SOZZI Rosaria - Alloggio sito in Ostuni - 13° Lot

to - Via Villafranca n° 12 - Scala F - int. 6 - piano 2°;

4) - BRANDI Giuseppe - Alloggio sito in Carovigno - 1°

Lotto - Via 2 Giugno n° 2 - Scala unica - int. 6 - piano 1°;

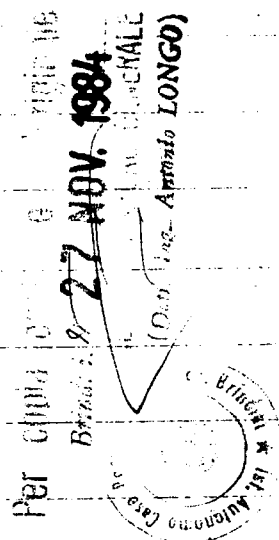
5) - FAGIANI Lorenzo - Alloggio sito in Fasano - 5° Lot

to - Largo Don Minzoni n° 3 - Scala A - int. 5 - piano rialzato;

6) - LOMARTIRE Vera Vedova CARROZZO - Alloggio sito

in Ostuni - 10° Lotto - Largo Risorgimento, n° 8 - Scala H - int. 3 - piano 1°.

La Commissione passa quindi a trattare il terzo argomento di cui all'ordine del giorno (lettera c) e, esaminata la documentazione esistente in atti e tenuto conto del fatto che l'occupante Sig. ENZO Guido



ha spontaneamente abbandonato l'alloggio per aver re
perito altra abitazione in Brindisi (come risulta da
dichiarazione rilasciata dallo stesso predetto occupan
te in data 5/6/84), approva il definitivo trasferimento
in proprietà, ai sensi del D.P.R. 17/1/59, n° 2 e succes
sive modificazioni dell'alloggio popolare sito in Brin
disi alla Via Campania, n° 19 - int. 11, previo pagamen
to dell'intero prezzo, a favore del Sig. COSOLO Mario.

La Commissione, inoltre, a rettifica di quanto deciso
nella riunione dell'8 Luglio 1983 di cui al verbale n°
16/83 e, precisamente, con riferimento agli estremi di
individuazione dell'alloggio da cedersi in proprietà,
ai sensi della Legge 513/1977 e successive modificazio
ni, alla Sig.ra Filomeno Leonarda, approva la cessione
in proprietà a favore della predetta assegnataria dell
l'alloggio qui di seguito indicato:

- Cantiere 3083 - Piazza Tirolo, n° 6 - Scala A - int.
6 - piano 2°.

La Commissione passa, infine, a trattare l'ultimo ar
gomento (lettera d) di cui all'ordine del giorno, e, con
siderato che per tutti quelli assegnatari a riscatto o
con promessa o patto di futura vendita, provvisti di au
torizzazione a tempo determinato alla Sub - locazione
dell'alloggio, anche se non rinnovata per l'intera dura
ta del rapporto Sub - locatizio, non sussistano ehe=

El. Nanni
Cantiere
Filomeno

27 NOV 1984
ALE
LONGO



menti tali da consentire l'adozione di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione quando risulti accertato:

- 1) - che agli stessi non è stato possibile rientrare nel possesso dell'alloggio per l'obiettivo impedimento determinato dal regime di proroga degli sfratti all'epoca vigente;
- 2) - che si trovavano ancora, anche alla scadenza dell'autorizzazione, nelle condizioni per le quali era stata avanzata a suo tempo la richiesta di autorizzazione; decide che, in tali casi, accertata l'esistenza di una delle due condizioni sopra citate, si debba procedere all'archiviazione delle procedure di decadenza se già iniziate ed alla ricezione della corrispondenti domande di sanatoria.

Esaminata la trattazione, degli argomenti all'ordine del giorno ed approvati tutti, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Del che si è redatto il presente processo verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti la Commissione e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

(Ing. Antonio LONGO)

I COMPONENTI

(Sig. Michele NARCISI)

Per copia
Braccio. 27 NOV. 1984
MALE
Lungo
Sindaci

Sig. Elio MILANI

Elio Milani

Prof. Umberto CAVALIERE

U. Cavaliere

Per copia

Es.

27 NOV 1984

CONGO



X

a)- per gli interventi di manutenzione ordinaria al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè, conseguentemente, di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Inquilinato.

b)- per gli interventi di manutenzione straordinaria l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota, nonché le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso.

Saranno, inoltre, a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposta e sovraimposta, tasse generali e locali, per la assicurazione contro gli incendi, per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o gra-

X

veranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte.

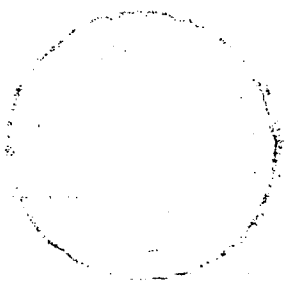
Dette spese saranno versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazio-

Michele Naccini
Carbonara Trab

ne dell'amministrazione da parte dell'Istituto previa ripartizione tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso proporzionalmente per la parte gravante su ciascun alloggio.

Legommi

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata denuncia all'Istituto delle opere di riparazione e manutenzione dello stabile.



Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale, peraltro, designerà, a norma dell'art.1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data, tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrispo-

X

ste dall'acquirente. L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonchè ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

ART.8 = Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n.513, alla legge 5 agosto 1978 n.457, nonchè alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ART.9 = Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

ART.10 = Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede, l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto sia giudiziale sia extragiudiziale.

ART.11 = Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

Le parti dichiarano di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui agli artt.147 e 153 del R.D. 28/4/1938, n.1165 e del D.L.6/4/1948 n.773 e successive proroghe ed integrazioni, dell'art.32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, oltrechè di

X

quelle previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il presente trasferimento è soggetto ad IVA e INVIM.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano ad ogni iscrizione d'ufficio.

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio dott. Vincenzo LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme, il quale è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.-

Brindisi, addì 10 gennaio 1985

Michele Narcisi
Carbonaro Paolo

Numero 224.503 del Repertorio-Numero 14786 Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

CERTIFICO

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1)- NARCISI Michele, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, nella sua qualità di Presidente

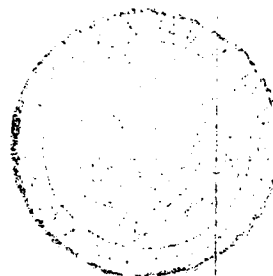
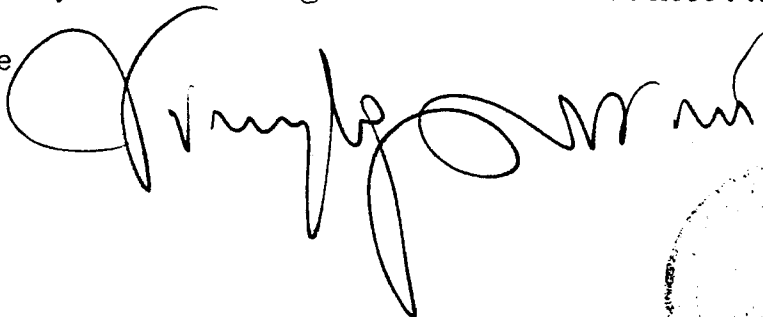
X

pro-tempore e legale rappresentante dell' Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, e

2)- CARBONARA Paolo, nato il 6 maggio 1914 a Front
beng (USA) e domiciliato in Carovigno alla via Due
Giugno, c.2/4

della cui identità personale, qualità e poteri ido
nei io Notaio sono certo, hanno apposto in mia pre
senza le proprie firme in calce all'antescritto at
to.

Brindisi, addì dieci gennaio millenovecentottanta-
cinque



Registrato a Brindisi il 15/1/1985 al n.101/Mod.II
Trascritto a Brindisi il 6/2/1985 al n.1852/1602
Copia conforme all'originale ad uso convenevole
Brindisi, addì 13 febbraio 1985

